Studio Tributario Rag. Giorgio Ruta

Commercialista Revisore Difensore Tributario

Via F. Grimaldi, 7 – 97016 Pozzallo (RG) | 0932/957394 | studiotributario.gruta@gmail.com

ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.
ARRIVO
Data 03 MAG. 2019
Prot. 821

ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione
Bilancio intermedio di liquidazione
al 31/12/2017

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.LGS.27 GENNAIO 2010, N.39

Agli Azionisti della

ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione

Relazione sul bilancio intermedio di liquidazione

Ho svolto la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione della ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Responsabilità dei liquidatori per il bilancio intermedio di liquidazione

I liquidatori sono responsabili per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità del revisore

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio intermedio di liquidazione sulla base della revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio intermedio di liquidazione non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio intermedio di liquidazione. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio intermedio di liquidazioni dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tale valutazione del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio intermedio di liquidazione dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dai Liquidatori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio intermedio di liquidazione nel suo complesso.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Alla data della presente relazione non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati a supporto delle procedure di revisione di riferimento, in quanto, non sono pervenute tutte le risposte alle lettere di richiesta informazioni. Ritengo che le informazioni derivanti da tali richieste, non ottenibili con procedure alternative di revisione, potrebbero costituire un elemento probativo di importanza significativa ai fini della mia attività di revisione contabile.

Giudizio

A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ATO

Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Richiami di informativa

Senza modificare il mio giudizio, per una migliore comprensione del bilancio intermedio di liquidazione richiamo l'attenzione sui seguenti aspetti di rilievo descritti nella Relazione del Collegio dei Liquidatori sulla gestione ed in nota integrativa:

a) L'assemblea straordinaria dei soci, in data 25 maggio 2010, ha deliberato con la nomina dei Liquidatori, la messa in liquidazione della società dando attuazione al dettato di cui all'art. 19, comma 2 – bis della Legge Regionale n. 9/2010, che ha previsto la cessazione della fase gestionale della società d'ambito da attuarsi entro la data del 30 settembre 2013 con conseguente trasferimento in capo ai nuovi gestori denominati SRR (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti) e con divieto ai Liquidatori di compiere ogni atto di gestione. Come più ampiamente descritto dal Collegio dei liquidatori, la Regione Siciliana, preso successivamente atto che non risultavano ancora operativi i nuovi soggetti deputati alla gestione integrata dei rifiuti e che era impossibile proseguire gli adempimenti gestionali con l'attuale modello organizzativo, ha emesso l'Ordinanza n.8 del 27.09.2013 con la quale si disponeva che a far data dal 1 ottobre 2013 e fino al 15 gennaio 2014 doveva essere posto in atto una serie di azioni tendenti sostanzialmente alla liquidazione della società d'ambito e alla successiva nomina di commissari straordinari con il compito di trasferire con massima urgenza alle SRR o ai Comuni tutte le competenze previste dalla citata Legge Regionale e di garantire, nelle more del definitivo trasferimento dei servizi e degli impianti gestiti direttamente dalla società d'ambito alle SRR o ai Comuni, continuità del servizio avvalendosi della struttura organizzativa, dei mezzi operativi e delle autorizzazioni in atto esistenti presso le stesse società d'ambito e di porre gli oneri gestionali a carico dei Comuni beneficiari del servizio.

b) Constatata la mancata operatività del nuovo soggetto gestore, il Presidente della Regione, con l'Ordinanza n.5 del 26 settembre 2014 reiterava l'efficacia dell'Ordinanza precedente fino al 15 gennaio 2015.

Con ulteriori ordinanze il Presidente della Regione Sicilia, constatata la mancata conclusione delle procedure per il passaggio al nuovo sistema di gestione dei rifiuti ed al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, ha disposto la proroga dell'intervento dei Commissari straordinari presso le ATO fino al 14 luglio 2015, intervenendo successivamente con l'Ordinanza n.20/Rif. Con la quale venivano istituite le figure commissariali presso le SRR.

Successivamente, intervengono le Ordinanze del Presidente della Regione n.1/Rif del 14 gennaio 2016, la n.3/Rif del 31 maggio 2016, la n.5/Rif del 7 giugno 2016, la n.6/Rif del 30 giugno 2016 di proroga degli effetti dell'Ordinanza n.20/Rif. fino al 30 novembre 2016.

Successivamente, il Presidente della Regione Sicilia allo scopo di portare a compimento il modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla L.R. n.9/2010 ha emanato l'ordinanza n.27/Rif. Del 1 dicembre 2016 con modificazione ed integrazione fino al 31 gennaio 2017, degli effetti della precedente ordinanza n.6/Rif. Del 30 giugno 2016, contenente anche la proroga fino alla predetta data del 31 gennaio 2017 degli effetti del Decreto Presidenziale n.569 del 1 agosto 2016 di nomina dei Commissari straordinari delle S.R.R.

Ad integrazione di quando descritto nella Relazione del Collegio dei Liquidatori sulla gestione si richiamano le seguenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana:

- Ordinanza n.1/Rif del 1° febbraio 2017, il Presidente della Regione Siciliana ripropone per il periodo dal 1° febbraio 2017 al 15 febbraio 2017 gli effetti dell'Ordinanza n.27/Rif. Del 1 dicembre 2016 con il ricorso temporaneo ad una straordinaria forma di gestione

dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana in deroga agli articoli 14 e 19 comma 2-bis della L.R. n.9/2010, al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla L.R. n.9/2010.

- Ordinanza n.2/Rif. del 2 febbraio 2017 dispone, per il periodo dal 3 febbraio 2017 al 3 agosto 2017, l'istituzione di una nuova speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla L.R. n.9/2010, al fine di superare le inadempienze delle strutture d'ambito di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.6/Rif./2016 e successive reitera e preservare i territori comunali da vuoti organizzativi e gestionale del sistema dei rifiuti.

- Ordinanza n.8/Rif. del 4 agosto 2017, il Presidente della Regione Siciliana reitera, l'ordinanza n.2/Rif. del 2 febbraio 2017, per il periodo dal 4 agosto 2017 al 15 settembre 2017, al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n.9/2010.

- Ordinanza n.9/Rif. Del 15 settembre 2017, il Presidente delle Regione Siciliana reitera, sino al 30 ottobre 2017 la gestione commissariale delle SRR di Ragusa, successivamente con l'Ordinanza n.10/Rif. Del 29 settembre 2017 modifica l'articolo 1 e 2 dell'Ordinanza n.9/Rif. Del 15 settembre 2017, prolungando il commissariamento straordinario, nonché per la continuità del servizio di gestione dei rifiuti fino al 30 novembre 2017, con l'Ordinanza n.14/Rif. Del 01 dicembre 2017, proroga la gestione commissariale fino al 28 febbraio 2018.

- Con l'Ordinanza n.02/Rif del 28 febbraio 2018, il Presidente della Regione Siciliana, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 152/2006, per il periodo dal 1° marzo 2018 sino al 31 maggio 2018, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, reiterando, parzialmente, l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 14/Rif del 1° dicembre 2017 al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie.

- Ordinanza n.04/Rif del 07 Giugno 2018, il Presidente della Regione Siciliana, premesso che in data 31 maggio 2018 sono cessati gli effetti di validità delle Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nn.2/Rif del 28 febbraio 2918 e 3/Rif dell'08 marzo 2018, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art 191, comma 4 del D.lgs 152/2006, per il periodo dal 7 giugno 2018 al 30 novembre 2018, il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, reiterando le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn.02/Rif del 28 febbraio 2018 e 03/Rif dell'08 marzo 2018, al fine di evitare l'insorgere di emergenze ambientali, igienico-sanitari, di ordine pubblico e sociale. Infine, fino al 31.03.2019 con l'Ordinanza 07/Rif del 03.12.2018.

Verificato che dal 1°aprile 2019 non è più operativa la figura del Commissario Straordinario si riassume quanto segue:

Con la Direttiva Regionale prot. N.013527 del 27.03.2019, avente ad oggetto l'Ordinanza ex art.191 D-Lgs. N.152/2006 n.7/rif del 3 dicembre 2018, l'assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, delinea le indicazioni per gli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, per scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente. Pertanto, dal 1° aprile 2019 non è più operativa la figura del Commissario Straordinario di nomina regionale, su cui era incentrata la speciale forma di gestione di cui alle Ordinanza presidenziali (Ordinanza 2/rif del 1° febbraio 2017 e successive reitera). Perciò i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanze ex art. 191, D.lgs. n.152/2006. Con

l'Ordinanza contingibile e urgente N:01/2019 emanata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dei comuni della provincia di Ragusa, il Commissario Straordinario ordina la prosecuzione del servizio di TMB (trattamento meccanico biologico) dei rifiuti solidi urbani residui non pericolosi nell'impianto sito in c.da "Cava dei Modicani" in Ragusa per la durata dal 01.04.2019 al 31.07.2019. E la nomina ai sensi del punto 2.4 – lett. d) della Direttiva Regionale prot. N. 013527 del 27.03.2019, per il periodo precedentemente indicato, quale "Commissario" della S.R.R. Ato 7 Ragusa il componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del dott. Bartolo Giaquinta (Sindaco p.t. del Comune di Giarratana), affinché garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Alla data del presente bilancio intermedio di liquidazione, nonostante le reiterate richieste da parte del Collegio dei Liquidatori dirette sia al Commissario Straordinario ed agli organi regionali competenti, alla distanza di oltre cinque anni dall'avvio della gestione commissariale, ad eccezione per il comodato d'uso in favore della S.R.R. – Società per la regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti ATO 7 – Ragusa Società Consortile per Azioni, costituitasi il 26 luglio 2013, dei centri di compostaggio di Ragusa e Vittoria e del C.C.R. di Vittoria, non si sono ancora concretizzati i trasferimenti dei servizi relativi alla gestione e titolarità dei rimanenti impianti. Per quanto attiene invece il personale dipendente, nel corso del 2017, precisamente con decorrenza dal 1° agosto 2017, si è concretizzato il passaggio delle 21 unità di lavoratori in servizio presso l'ATO in liquidazione al nuovo soggetto gestore S.R.R. Ato 7 Ragusa. Tale passaggio ha permesso un risparmio di spese di 800 mila euro.

In quanto fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2017, come stabilito al punto 5) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel seguito i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influire sull'andamento dell'azienda:

I. In data 20 marzo 2018 è stato definito un accordo transattivo con la Banca Agricola Popolare di Ragusa che ha portato un risparmio di spesa di € 314.150,00;

II. In data 15 marzo 2019 è stato definito un accordo transattivo delle vertenze in corso con il Comune di Ragusa;

III. In data 19 novembre 2018 è stata emessa la sentenza che condanna il Comune di Acate al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo.

c) Come rappresentato nella relazione sulla gestione, su volontà dei Soci è stata deliberata la rimodulazione della tariffa di conferimento dei rifiuti presso la discarica di contrada Pozzo Bollente nel territorio del Comune di Vittoria per il periodo in cui la gestione è stata assunta dalla Società d'Ambito. È tuttora incorso l'iter per l'approvazione della tariffa da parte dell'Assessorato Regionale – Dipartimento acque e rifiuti. La tariffa, se approvata nella misura deliberata dall'Assemblea dei Soci comporterà la eliminazione della voce "ammortamento" e la rideterminazione dei rapporti di credito – debito con i Comuni che hanno conferito nel passato i rifiuti nella discarica e quindi la possibilità di definire le vertenze in corso.

d) Il bilancio intermedio di liquidazione contiene gli effetti economici dell'applicazione della tariffa di smaltimento per i rifiuti non pericolosi relativa alla discarica sita in Contrada Cava dei Modicani nel territorio del Comune di Ragusa come approvata dal Dipartimento Regionale delle acque e dei rifiuti con decreto dirigenziale n.1934 del 10 novembre 2015, con effetto retroattivo dal 22 aprile 2008" e quindi alla definizione dei conseguenti rapporti creditori-debitori con i Comuni Soci che hanno conferito nel tempo i rifiuti presso la discarica Cava Dei Modicani. Alla data di chiusura del bilancio, 31 dicembre 2017, sono state emesse le conseguenti note di variazione a credito-debito nei confronti dei Comuni Soci in quanto avuto

riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello effettuato dalla Società, ha consentito ai già menzionati Comuni il recupero dell'iva, a suo tempo assolta. L'interpello ha avuto riscontro positivo da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha condiviso la soluzione interpretativa prospettata dalla Società in relazione al trattamento fiscale da applicare alle note di credito da emettere nei confronti dei Comuni Soci.

Nella risposta all'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fatto rilevare che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le prestazioni effettuate nei confronti dei Comuni sono soggette al regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972 (scissione dei pagamenti) e di prestare attenzione al contenuto della circolare n.15/E del 13 aprile 2015 paragrafo 7. La società, dopo una serie di interlocuzioni con i Comuni Soci, confortata da quanto ribadito e confermato dall'Agenzia delle Entrate con successiva circolare n.27/E del 7 novembre 2017, ha proceduto, rettificando le fatture precedentemente emesse fino al 30.09.2013, ad emettere le note di variazione in aumento ed in diminuzione con l'applicazione del nuovo regime della scissione dei pagamenti *(split payment)*. Tale operazione è stata portata a conclusione entro il 31/12/2017 ed ha comportato la emissione di note di variazione a credito e di fatture integrative per importi consistenti; il tutto a beneficio dei comuni conferitori che hanno visto diminuire i loro debiti nei confronti della Società d'ambito.

e) La Società espone al 31 dicembre 2017 credito verso clienti, sorti per i servizi di gestione integrata dei rifiuti resi ai Comuni Soci, per circa euro 17.437 mila circa. Pur essendosi la Società attivata con azioni di recupero tramite il ricorso ai decreti ingiuntivi nei confronti dei Comuni inadempienti, il Collegio dei Liquidatori evidenzia che la Società continua ad essere esposta a rischi di solvibilità nei confronti dei terzi creditori. Allo stato attuale pertanto non appare quantificabile una perdita su crediti che tuttavia verrebbe ad essere sopportata da tutti i Comuni Soci, proporzionalmente al capitale sottoscritto.

f) La Società a causa della pesante morosità dei propri clienti ha a sua volta problemi di solvibilità nei confronti dei fornitori, numerosi dei quali hanno promosso decreti ingiuntivi e atti di pignoramento per il recupero coattivo dei loro crediti, avverso alcuni dei quali la Società ha proposto opposizione, definendo invece con altri fornitori accordi transattivi. Come nel corso del 2017 si sono concluse le controversie con Busso Sebastiano e la ditta Pomilio Blumm s.r.l., comportando risparmi di spesa in capo alla società con l'abbandono di interessi moratori per la prima e la seconda e processuali solo per l'ultima, mediante accordi transattivi. Nonostante tali accordi, non si esclude a carico della Società, nel caso in cui la stessa risultasse soccombente, passività derivanti dal possibile addebito di interessi moratori e spese legali che allo stato attuale non sono stati accantonati in bilancio, stante l 'incertezza l'esito finale di tali azioni.

g) Come indicato nella relazione sulla gestione, il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017 chiude in pareggio in quanto la Società, per la determinazione del risultato d'esercizio, si è avvalsa del disposto di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto sociale che prevede l'obbligo degli enti che aderiscono alla società di "partecipazione alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica dei servizi da parte della Società", norma che deve ritenersi valida fino al 30 settembre 2013. Dal 1° ottobre 2013, ovvero dall'inizio della gestione commissariale, è stato applicato il disposto di cui all'ordinanza n.8 del 27 settembre 2013 – Assessorato all'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana – in base al quale "gli oneri derivanti dall'attività vanno ripartiti sugli enti beneficiari del servizio in quota proporzionale". A tale riguardo, quindi, la Società espone a conto economico tra gli "Altri Ricavi" un importo di euro 1.370 mila che costituisce il riaddebito ai soci delle quote di compartecipazione alle spese di esercizio sostenute nel 2017 e non coperte da relativi ricavi e proventi ed espone nello stato patrimoniale i relativi credito verso soci riferiti agli oneri maturati nell'esercizio 2017 ed in

quelli precedenti, nella voce dell'attivo circolante "Crediti verso altri" per un importo complessivo di Euro 6.380 mila.

h) Il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2017, sulla base delle considerazioni espresse nel precedente paragrafo a) e tenuto conto anche di quanto previsto dall'OIC 5, è stato redatto dal Collegio dei liquidatori secondo il presupposto della continuità aziendale in considerazione del fatto che la società, pur essendo stata posta in liquidazione, dovrà continuare la gestione ordinaria dei servizi riguardanti il ciclo integrato dei rifiuti per disposizione legislativa imposta dall'art. 19 della Legge Regionale n.9/2010 anche dopo il 30 settembre 2013, termine che, come precedente indicato, è stato più volte prorogato con ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e fino a quando non sarà concretizzato il trasferimento dei servizi e degli impianti alla SRR. Pertanto, le attività e le passività sono state valutate sulla base di criteri di funzionamento e non sulla base dei presumibili valori di realizzo e di estinzione.

Il bilancio non ricomprende, pertanto, i costi e le passività che si manifestano per effetto dell'esecuzione della fase liquidatoria della Società.

Nel paragrafo *"Evoluzione prevedibile della gestione"* i Liquidatori segnalano come, allo stato attuale, risulti arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l'evoluzione futura della gestione; gli attuali presupposti economici sono indicativi di uno stato di incertezza ed obbligano la società all'utilizzo della massima cautela orientandosi sulla realizzazione di politiche di risparmio. Inoltre, non è possibile prevedere i tempi necessari per il passaggio della totalità degli impianti al nuovo soggetto gestore, essendo già trascorsi oltre quattro anni dall'emanazione dell'ordinanza 8/Rif e stante il perdurare della gestione commissariale.

Altri aspetti

La revisione contabile non consente di escludere che i liquidatori possano richiedere agli azionisti di effettuare proporzionalmente i versamenti ancora dovuti per il pagamento dei debiti sociali ai sensi dell'art. 2491 del Codice Civile oppure di effettuare ulteriori versamenti per il pagamento dei debiti sociali, esistono obiettive incertezze in relazione alla realizzazione dell'attivo, all'insorgenza di eventuali altri oneri di liquidazione ed al verificarsi di eventuali sopravvenienze. Tale accertamento costituisce potere esclusivo dei liquidatori e pertanto l'incarico conferitomi esula da tale valutazione.

Il bilancio intermedio di liquidazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato sottoposto a revisione contabile dell'allora Revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifiche sul bilancio con relazione emessa in data 06 Marzo 2018.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti

Giudizio con rilievi sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio intermedio di liquidazione

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete ai liquidatori della ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, con il bilancio intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2017. A mio giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base del giudizio con rilievi" della relazione sul bilancio intermedio di liquidazione, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio intermedio di liquidazione della ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2017.

Pozzallo, 3 Maggio 2019

Rag. Giorgio Ruta